



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO



Dott. M. LOVECCHIO

- Laureato in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Consulente del Gruppo 2G Management Consulting
- Consulente come "RSPP esterno" presso imprese di vari settori merceologici
- Consulente per la progettazione del SGSL - BS OHSAS 18001:2007

Le aziende di piccola e media dimensione spesso non hanno tutte le competenze necessarie per condurre una valutazione dei rischi specifici e, anche quando le avessero, ci sono competenze che richiedono aggiornamenti continui nelle conoscenze e/o nelle abilità tecnico-operative.

Una soluzione è quindi quella di affidarsi a partner esperti che, attraverso la specializzazione, possono assolvere ai compiti richiesti e aiutare l'Azienda nella valutazione dei rischi specifici.

Il Gruppo 2G Management Consulting è "una impresa della conoscenza e di servizi innovativi" che interpreta, come fossero suoi, gli obiettivi dell'Azienda Committente e individua le soluzioni tecniche ed economiche più idonee per migliorare la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. È quindi in grado di assistere il Datore di Lavoro nell'attività di valutazione dei rischi specifici.

INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi, così come definita dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, biologici, sostanze pericolose ed atmosfere esplosive ai sensi del Titolo VIII, IV, X, XI del D.Lgs. 81/08. La valutazione del rischio specifico deve essere valutata e redatta in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione dello stesso o a seguito di infortuni significativi o quanto i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, biologici, sostanze pericolose ed atmosfere esplosive deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti come ad esempio variazioni nel ciclo produttivo, inserimento di nuovi prodotti o sostanze che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.



1. LAVORO IN SPAZI CONFINATI

Il numero degli infortuni mortali che si verificano durante le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento risulta ancora molto elevato. Per **spazio confinato** si intende un qualsiasi ambiente circoscritto abbastanza ampio da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo come ad esempio la mancanza di ossigeno.

Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:

- serbatoi di stoccaggio;
- silos;
- cisterne;
- recipienti adibiti a reattori;
- fosse biologiche;
- reti fognarie.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, previsti dal D.Lgs 81/08 s.m.i., vi è quello della valutazione di tutti i rischi presenti presso la propria azienda (art. 28) e pertanto anche l'identificazione e la valutazione degli spazi confinati. Inoltre con l'emanazione del D.P.R. 177/2011, che ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si impone un ulteriore obbligo per il Datore di Lavoro Committente che appalta dei lavori in spazi confinati:

- il rappresentante del Datore di Lavoro Committente deve conoscere i rischi presenti nei luoghi confinati in cui si svolgono le attività lavorative, informare i lavoratori che andranno ad operare sulle caratteristiche di tali luoghi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.



2. STRESS LAVORO CORRELATO

Lo stress è presentato come una *“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro* (Accordo Europeo 8 ottobre 2004)”. E' considerato *“correlato al lavoro”* lo stress causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro (Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro - 17 novembre 2010).



Proprio per tentare di arginare questo fenomeno a livello normativo si è data sempre più importanza allo stress lavoro-correlato arrivando infatti, con l'articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08 s.m.i., a disporre che la valutazione dei rischi *“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”*.

Il team di professionisti del Gruppo 2G Management Consulting è a disposizione per supportare le aziende nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in particolare fornendo:

- **Valutazione preliminare con rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili:**
 - Eventi sentinella
 - Fattori di contesto del lavoro
 - Fattori di contenuto del lavoro
- **Valutazione approfondita con percezione soggettiva dei lavoratori:**
 - Questionari anonimi con elaborazione statistica dei risultati ottenuti
- **Relazione da inserire all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.**

3. RISCHIO CHIMICO

Il Testo Unico della Sicurezza, in particolare il titolo IX, capo I, di tale documento, tratta dell'obbligo da parte del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi (acidi, solventi, vernici, oli, etc.) negli ambienti di lavoro.

Un'efficiente valutazione di questo rischio deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo. Gli elementi, anche se non esaustivi, da prendere in considerazione per la valutazione del rischio da agenti chimici sono elencati nell'art. 223, comma 1, del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevede:

"Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;*
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;*
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;*
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che il contengono o li possono generare;*
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;*
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;*
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese."*

Il team di professionisti del Gruppo 2G Management Consulting è a disposizione per supportare le aziende nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, in particolare fornendo:

- **Modello di valutazione preventiva da agenti chimici** seguendo l'attuale modello della Regione Piemonte (Al.Pi.Ris.Ch. – ALGORITMO PIEMONTESE RISCHIO CHIMICO) aggiornato con DD n. 563 del 20/09/2016, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele.
- **Relazione del rischio chimico da inserire all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.**

Nella valutazione medesima sono incluse anche le attività di manutenzione e pulizia per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione ad agenti chimici o che per altri motivi possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

Si sottolinea che, se dalla valutazione del rischio preventivo emergono risultati che non permettono l'applicazione del concetto di "irrilevante per la salute", il datore di lavoro *"dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante l'applicazione di misure specifiche così come indicato al comma 1 dell'articolo 225 e dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l'entità del rischio stesso"*.

È obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. **Si raccomanda che la periodicità dell'aggiornamento sia funzione del livello del rischio valutato (indicativamente triennale).**



4. AMBIENTI DI LAVORO

Ogni ambiente di lavoro, secondo i dettami imposti dagli artt. 62 – 66 del D.Lgs 81/08 s.m.i., **deve essere conforme ai requisiti di sicurezza** (strutturali, microclimatici, organizzativi etc.) **imposti da tali articoli per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.**

Nell'allegato IV del Testo Unico sono elencati i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro raggruppati in diverse macro-aree:

- ambienti di lavoro, compreso il requisito di stabilità e solidità in caso di sisma;
- presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi;
- vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos;
- misure contro l'incendio e l'esplosione;
- disposizioni relative alle aziende agricole.

5. LAVORI IN QUOTA

Il pericolo di caduta dall'alto è presente in tutti i settori industriali, anche se particolarmente rilevante nell'edilizia.

Le inchieste relativi a questo tipo di infortuni hanno rilevato che all'origine della maggior parte delle cadute ci siano errori umani o problemi dovuti ai sistemi di protezione e, talvolta, entrambi i fattori. Pertanto se si prendono misure adeguate per riconoscere, valutare e controllare i fattori di pericolo queste cause sono tutte correggibili evitando il verificarsi di tali eventi infortunistici.

Il Gruppo 2G Management Consulting attraverso il proprio gruppo di esperti effettua un'analisi che contiene i seguenti elementi:

- identificazione e valutazione delle fonti che scaturiscono il rischio di caduta (es. scala a pioli fisse e mobili, dispositivo di sollevamento dei dipendenti come piattaforme di lavoro mobili, superfici di lavoro sopraelevate > 2 metri come piattaforme fisse, tetti);
- verifica della conformità delle scale e dei dispositivi di sollevamento utilizzati e dei sistemi di protezione presenti;
- scelta e utilizzo di sistemi di protezione anticaduta adeguati;



6. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Tutte le attività che consistono nel sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico afferiscono sotto il termine di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) (art. 167, comma 2, D. Lgs. 81/08 s.m.i.). Il rischio per la salute dei lavoratori sottoposti a tale rischio deve essere valutato non solo relativamente alle azioni di sollevamento ma anche di traino-spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi.

Ancora oggi e sempre di più i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più diffusi e spesso determinano malattie

professionali. L'art. 168 stabilisce che il Datore di Lavoro, tenendo conto dell'Allegato XXXIII nel quale sono citate specifiche norme tecniche della serie ISO 11228, deve effettuare la valutazione dei rischi da MMC e stabilire le misure di miglioramento.

In particolare le norme tecniche richiamate della serie ISO 11228, "Ergonomia - movimentazione manuale", sono suddivise in tre parti:

- parte 1, sollevamento e trasporto → metodica di valutazione NIOSH;
- parte 2, traino e spinta → metodica di valutazione SNOOK-CIRIELLO;
- parte 3, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza → metodica di valutazione OCRA.



Per ognuna delle tre parti della norma considerata il Gruppo 2G Management Consulting produce una singola valutazione del rischio per i lavoratori sottoposti a tali rischio e produce una relazione conclusiva da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi con le misure di prevenzione e protezione da dover rispettare.

7. VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi e l'esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti.

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al Capo III prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi.



NOTIZIE

n. 003 - GENNAIO 2017

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

E' previsto dall'art. 202 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. che possa essere effettuata senza misurazioni la valutazione delle vibrazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'INAIL, del PAF (PORTALE AGENTI FISICI) e delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario procedere con le misure dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.



8. LUOGHI A RISCHIO ESPLOSIONE

Per atmosfera esplosiva si intende una miscela di aria, in condizioni atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo ignizione, la combustione si propaga insieme alla miscela incombusta.

Per quanto concerne la classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (ATEX), l'articolo 293 del D.Lgs 81/08 s.m.i. obbliga il datore di lavoro a ripartire (classificare) i luoghi di lavoro in zone specifiche, ai sensi dell'allegato XLIX del Testo Unico, in base a frequenza e durata della presenza di atmosfere esplosive.



Il Gruppo 2G Management Consulting con i suoi consulenti esperti e competenti è in grado di assistere il Datore di Lavoro nell'identificazione e censimento delle aree sottoposte a rischio ATEX.

9. SCARICHE ATMOSFERICHE

Gli edifici possono essere soggetti alla scarica di un fulmine con conseguenti danni a persone, animali e impianti. Nella maggior parte dei casi gli edifici risultano auto-protetti, tuttavia per esserne certi è necessario eseguire una valutazione. L'art. 84 (Protezione dai fulmini) del D.Lgs 81/08 s.m.i. recita: "il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche".

La nuova serie di norme CEI EN 62305/1-4 ha sostituito i documenti normativi CEI 81-1, CEI 81-4, CEI 81-8 e pertanto risulta necessario aggiornare la valutazione del rischio scariche atmosferiche di un edificio sia esso di nuova costruzione sia già esistente.

10. LAVORO ESTERO

Attraverso la pubblicazione del D.Lgs 151/2015, decreto attuativo del Jobs Act, si è rilevata un'importante modifica in materia di lavoro all'estero, al fine di garantire un livello di tutela maggiore delle condizioni di lavoro in tale contesto. L'articolo 18 comma 1 del medesimo decreto ha soppresso l'obbligo di autorizzazione per il lavoro all'estero, riscrivendo al contempo stesso l'articolo 2 del D.L. 31/07/87 convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987 n.317 ed introducendo l'obbligo di specificare nel contratto con i lavoratori italiani, da impiegare o trasferire all'estero, anche le misure di sicurezza.

Pertanto non vi è solo il generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza e igiene del lavoro ma è necessario esplicitarle direttamente nel contratto il che presuppone una specifica valutazione dei rischi in merito.

I lavoratori che operano all'estero sono esposti contemporaneamente a diverse tipologie di rischi/pericoli che, molto spesso, non sono correttamente percepiti, né dal lavoratore né dall'Azienda, se non quando si manifestano in tutta la loro drammaticità.

Se da un lato è relativamente semplice compiere la valutazione dei rischi determinati dalla tipologia di attività lavorativa svolta, soggetta quasi sempre in ogni paese a regolamentazioni e normative, che però vanno studiate ed approfondite, occorre però anche considerare i rischi e pericoli determinati dalla semplice permanenza del lavoratore nel paese.



NOTIZIE

n. 003 - GENNAIO 2017

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

Il livello di esposizione a molteplici pericoli è dovuto alla concomitanza, in percentuale variabile a seconda del paese dove si opera, dei seguenti macro fattori: cultura della sicurezza sul lavoro, ambientali, sanitari, culturali, religiosi, logistici, socio-politici, criminali delinquenti.



11. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il D. Lgs. 159/2016, entrato in vigore dal 2 settembre 2016, ha recepito la Direttiva 2013/35/UE modificando il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 s.m.i. Pertanto il datore di lavoro è tenuto ad effettuare o aggiornare una valutazione del rischio per la salute e sicurezza dei propri lavoratori esposti a campi elettromagnetici (CEM) secondo i criteri e i limiti individuati dal medesimo decreto.

La società contemporanea ha visto una notevole diffusione, rispetto al passato, di nuove attrezzature e tecnologie che determinano questo tipo di rischio espositivo per i lavoratori sia pure in misura variabile e non sempre facile da stimare a priori (ad esempio i telefoni cellulari o le reti Wi-fi).

La valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici è effettuata, dal Gruppo 2G Management Consulting S.r.l., secondo il Titolo VIII, Capo IV - Allegato XXXVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e D.Lgs 159/16 che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro, come definiti dall'art. 207 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti, agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici e la presenza di lavoratori esposti a particolari rischi (es. lavoratori che portano

dispositivi medici impiantati attivi o passivi, lavoratrici in gravidanza). Il criterio adottato per valutare tale rischio si basa sull'acquisizione di dati, informazioni ed elementi atti a valutare la presenza di sorgenti di emissioni di CEM.

Il team di esperti del Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. è in grado di assistere il Datore di Lavoro censendo le potenziali fonti presenti sui luoghi di lavoro che possano comportare l'esposizione a tale tipologia di rischio, procedendo in particolar modo all'individuazione delle fonti ritenute giustificabili (White List) secondo la norma CEI EN 50499.

In seconda analisi viene quindi verificata la presenza o meno di condizioni/sorgenti di rischio non trascurabili, e solo in presenza di sorgenti non trascurabili, il Datore di Lavoro è tenuto a misurare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Viene elaborata dal Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. una scheda di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici per ogni ambiente di lavoro e una relazione specifica di valutazione da inserire all'interno del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).



**SE SIETE INTERESSATI
AD UNA PROPOSTA TECNICO - ECONOMICA E/O
AD AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
SULLE MODALITÀ
DI EROGAZIONE DI QUESTO SERVIZIO POTETE
CONTATTARE IL NS. UFFICIO MARKETING CHE
PROVVEDERÀ AD INVIARE UN NOSTRO ESPERTO.**



Per avere maggiori informazioni sul servizio di "VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI" e per un CHECK UP GRATUITO sullo stato del Vs. DVR potete contattare il ns. Ufficio Marketing che fisserà un appuntamento con uno dei ns. Responsabili:
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
c.gagliardo@gruppo2g.com

► Pag. 6 di 6

UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA E DI SERVIZI INNOVATIVI



Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.

Largo Re Umberto, 106 • 10128 - Torino Tel. 011. 50.50.62 (r.a.) • Fax 011. 50.46.60
www.gruppo2g.com e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com